



Dicembre 2020

---

## Voto elettronico: scheda informativa

---

### Progetto Vote électronique

Dal 2004, 15 Cantoni<sup>1</sup> hanno svolto complessivamente più di 300 prove di voto elettronico nell'ambito del progetto Vote électronique. Il progetto, sviluppato in modo congiunto dalla Confederazione e dei Cantoni, si iscrive nella Strategia di e-government Svizzera e prevede l'introduzione graduale del voto elettronico secondo il principio «privilegiare la sicurezza senza forzare i tempi». La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente nell'ambito del voto elettronico. La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale (art. 39 Cost.). I Cantoni sono competenti per l'esecuzione degli scrutini federali ed emanano le disposizioni necessarie a tal fine. Di conseguenza, i responsabili veri e propri del progetto sono i Cantoni. La Cancelleria federale li assiste dal profilo giuridico, organizzativo e tecnico e coordina il progetto a livello nazionale.

### Riorganizzazione della fase sperimentale

Al momento il voto elettronico non viene proposto, in quanto non è disponibile alcun sistema conforme alle prescrizioni previste dal diritto federale e poiché è in programma una riorganizzazione della fase sperimentale. Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha stabilito gli indirizzi da seguire nel nuovo orientamento. La sicurezza del voto elettronico sarà garantita da norme di sicurezza più precise, prescrizioni più severe in materia di trasparenza, una collaborazione più stretta con esperti indipendenti e da una verifica efficace effettuata su mandato della Confederazione. L'obiettivo è di raggiungere un'operatività stabile con sistemi di voto elettronico che assicurino una verificabilità completa. Attualmente si sta procedendo all'adeguamento delle relative basi giuridiche.

### Utilità del voto elettronico

La possibilità di votare via Internet in occasione di elezioni e votazioni può tornare a vantaggio tanto degli aventi diritto di voto quanto del sistema stesso di democrazia diretta:

- la partecipazione alle elezioni e alle votazioni avviene con meno vincoli di tempo e di spazio;
- il voto è tracciabile, l'espressione di un voto nullo è impossibile;

---

<sup>1</sup> Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE.



- gli aventi diritto di voto con disabilità possono votare in modo autonomo;
- molti Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono esprimere per tempo il loro voto, in quanto la scheda di voto non deve più essere rispedita;
- i risultati degli scrutini si ottengono in modo rapido e preciso.

## Basi legali

Le basi legali per le prove di voto elettronico sono date dall'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1), dagli articoli 27a–27q dell'ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e dall'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Esse definiscono i requisiti tecnici e operativi applicabili ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio. Le prove del voto elettronico necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale e del nulla osta della Cancelleria federale, che deve essere ottenuto per ogni singolo scrutinio. Se i requisiti previsti dal diritto federale non sono soddisfatti, il Consiglio federale e la Cancelleria non concedono rispettivamente l'autorizzazione di principio e il nulla osta.

## Sicurezza

I requisiti in materia di sicurezza applicabili al voto elettronico sono adattati alla realtà svizzera e ancorati nel diritto. Devono essere costantemente adeguati agli sviluppi nel settore della sicurezza e alle minacce attuali. Nell'elaborazione delle basi su cui si fondano tali requisiti, la Confederazione e i Cantoni si avvalgono della collaborazione di specialisti del mondo scientifico e dell'industria. La sicurezza nel voto elettronico si fonda su varie misure. Tra le più importanti figurano:

- **Verificabilità:** consente di individuare con certezza ogni tentativo riuscito di manipolazione. Tramite speciali procedure crittografiche, la verificabilità offre trasparenza sul corretto svolgimento di tutto lo scrutinio, nel rispetto del segreto del voto. Finora in Svizzera sono stati impiegati sistemi con verificabilità individuale. In futuro saranno autorizzati unicamente sistemi con verificabilità completa.
- **Suddivisione della responsabilità:** ogni sistema di voto elettronico poggia su un gran numero di computer configurati in modo diverso, alcuni dei quali non possono essere collegati a Internet. Occorre inoltre garantire sul piano tecnico e organizzativo che nessuno possa accedere a dati sensibili o a voti senza un doppio controllo.
- **Trasparenza:** il codice sorgente e la documentazione di sistemi completamente verificabili devono essere pubblicati in modo che il sistema possa essere messo in servizio e analizzato dagli esperti. Il codice sorgente può essere utilizzato a fini ideali, in particolare per scopi scientifici. È il caso degli scambi intrattenuti con altri ricercatori nell'ambito della ricerca di falle, e del diritto di pubblicare su questo argomento.
- **Verifiche indipendenti:** per quanto riguarda l'impiego di sistemi completamente verificabili, è previsto che i sistemi e il loro esercizio vengano verificati periodicamente da organi indipendenti e da esperti.
- **Verifica pubblica:** è necessario che l'opinione pubblica venga coinvolta maggiormente nello sviluppo del voto elettronico e che venga promossa la costituzione di una community di esperti. Al fine di coinvolgere esperti indipendenti nell'esecuzione di una verifica pubblica, per il codice sorgente pubblicato e la documentazione divulgata sarà condotto un programma «bug bounty».
- **Migliori prassi:** il processo obbligatorio di miglioramento continuo prevede che i sistemi siano adeguati sistematicamente e costantemente protetti contro le nuove falle di sicurezza.

- **Collaborazione con il pubblico, in particolare con il mondo scientifico:** la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a collaborare maggiormente con gli esperti del settore pubblico, in particolare del mondo scientifico, nelle fasi di concezione, sviluppo ed verifica dei sistemi di voto elettronico.

### **Tutela del segreto del voto**

Il segreto del voto deve essere tutelato come sancito dalla Costituzione federale e dalla legge. Le autorità devono sapere chi vota, ma non hanno il diritto di sapere come viene votato. Nel voto elettronico particolari procedure tecniche consentono di garantire il segreto del voto. Soltanto questi sistemi vengono autorizzati dal Consiglio federale.

### **Situazione del voto elettronico in Svizzera**

La situazione in Svizzera e l'attuale regolamentazione dei diritti politici favoriscono l'introduzione del voto elettronico. In Svizzera, grazie all'esperienza pluriennale con il voto per corrispondenza, è ormai assodato e accettato che la votazione avvenga al di fuori di un contesto controllato dalle autorità, come il locale di voto. Per gli Stati che non conoscono il voto per corrispondenza (senza condizioni), il voto elettronico via Internet costituisce un cambiamento di paradigma ben più radicale e determinati rischi sono considerati più elevati, ad esempio l'acquisto dei voti o il «family voting» (condizionamento del voto da parte di famigliari o terzi).

Va inoltre considerato che in Svizzera si svolgono costantemente e con grande frequenza votazioni ai vari livelli istituzionali. Al contrario, in altri Paesi europei i cittadini sono chiamati alle urne per lo più soltanto a distanza di qualche anno. In Svizzera, gli aventi diritto di voto e le autorità hanno dunque maggiore dimestichezza con le complesse procedure che regolano l'esercizio dei diritti politici.

### **Conseguenze sulla partecipazione al voto**

Non esiste un'indagine ampiamente condivisa dell'influsso a lungo termine dell'introduzione del voto elettronico sulla partecipazione a votazioni ed elezioni. Le aspettative della Confederazione sono a tal proposito improntate alla prudenza. In linea di principio, si presume che una modalità di voto aggiuntiva ne sostituisca un'altra e che il fattore determinante per la partecipazione rimanga l'oggetto stesso posto in votazione. Il voto elettronico può però agevolare l'accesso all'esercizio dei diritti politici e dovrebbe impedire un'ulteriore diminuzione della partecipazione al voto.

**Per ulteriori informazioni:** Urs Bruderer  
Capo sostituto della sezione Comunicazione  
della Cancelleria federale  
+58 483 99 69, [urs.bruderer@bk.admin.ch](mailto:urs.bruderer@bk.admin.ch)